

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, prevede, tra l'altro, che il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno sia composto, oltre che dal presidente e da nove esperti di nomina governativa, anche da nove rappresentanti designati dalle Regioni meridionali interessate e precisamente: Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Lo stesso articolo precisa che il Consiglio di amministrazione della Cassa avrebbe dovuto essere nominato, nella composizione sopra indicata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge n. 183 e, precisamente, entro l'8 giugno 1976.

Malgrado le continue e pressanti richieste di sollecita designazione degli esperti di loro competenza che il Governo ha rivolto alle Regioni interessate per procedere alla no-

mina del nuovo Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, soltanto sei Regioni vi hanno provveduto, mentre le rimanenti tre Regioni non hanno adempiuto a tale obbligo.

È facile comprendere come il mancato rinnovo del Consiglio di amministrazione della Cassa crei un gravissimo pregiudizio all'attività dell'Istituto, in quanto il precedente Consiglio, scaduto in virtù della nuova legge e rimasto in funzione per la « normale amministrazione », non può adottare quelle decisioni di rilevante impegno tecnico e finanziario che dovrebbero essere assunte, specie in questo difficile momento in cui la necessità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e quindi l'intensificazione del ritmo della spesa pubblica, appare assolutamente indispensabile. A ciò aggiungasi che la mancata costituzione del nuovo Consiglio impe-

disce altresì alla Cassa di procedere alla propria ristrutturazione organizzativa e funzionale da attuare in base alla legge n. 183 entro il 9 novembre 1976, determinandosi con ciò un rilevante ritardo nella prevista riorganizzazione dell'Istituto per far fronte ai propri compiti istituzionali nella nuova fase dell'intervento.

Pertanto, essendo ormai trascorsi cinque mesi dall'entrata in vigore della nuova legge e quattro mesi dal termine previsto per la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa, il Governo ha ritenuto necessario adottare un apposito decreto-legge che, nel riconoscimento dell'interesse delle singole Regioni meridionali ad essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione della Cassa, consenta tuttavia l'immediata e legale costituzione di tale organo.

A tal fine il provvedimento prevede che si intenda designato dalle Regioni, che non hanno ancora provveduto ai sensi di legge

ad indicare l'esperto che dovrà far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa, il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato regionale preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico. E ciò in quanto è da ritenere che presumibilmente tale funzionario possa essere considerato un esperto nei problemi di sviluppo economico e sociale, così come richiede la legge n. 183 del 1976.

Si tratta, ovviamente, di una soluzione transitoria in quanto non appena le Regioni, nei confronti delle quali viene adottata tale procedura, provvederanno a designare lo esperto di loro competenza, la nomina del funzionario in questione decadrà automaticamente.

* * *

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

ALLEGATO

Decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 12 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di integrare l'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, al fine di consentire la nomina del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, anche in difetto della designazione da parte di talune regioni degli esperti designati a far parte dell'organo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è aggiunto il seguente:

« Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, si intende designato il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno così designato decate automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO